

Raccomandata A.R.  
*Anticipata via fax*

**Spett.le**  
**Canon Italia S.p.A.**  
**Strada Padana Superiore, 2/B**  
**20063**  
**Cernusco Sul Naviglio (MI)**

**Milano, 26 novembre 2013**

**Oggetto: diffida ex art. 140 Codice del Consumo**

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv.to Paolo Martinello,

**PREMESSO CHE**

- dall'effettuazione dei nostri studi siamo venuti a conoscenza dell'utilizzo di clausole dal contenuto vessatorio e comunque lesive degli interessi dei consumatori all'interno del Canon European Warranty System (EWS);
- Il Canon European Warranty System (EWS) garantisce la risoluzione gratuita del problema che si sia verificato su un prodotto Canon per il periodo di tempo di efficacia della garanzia;
- **dall'analisi delle summenzionate clausole riteniamo vessatori e/o lesivi degli interessi dei consumatori i seguenti articoli del Canon European Warranty System (EWS):**

#### Condizioni Standard EWS - 4. Limiti<sup>1</sup>

- *Sono esclusi dalla garanzia: ... (omissis) ... Uso di parti di ricambio, software o consumabili (quali inchiostro, carta, toner o batterie) non compatibili con il prodotto. La completa compatibilità è garantita solo nel caso si utilizzino prodotti consigliati da Canon. Collegamento dell'apparecchio a dispositivi non approvati da Canon - Tale clausola riveste carattere vessatorio in base all'art. 33, comma 1 codice del Consumo determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio delle reciproche posizioni contrattuali, posto che lo stesso si vede privato della garanzia sul prodotto acquistato per il solo fatto di aver utilizzato cartucce o toner di una marca non approvata dalla casa produttrice della stampante. Per le medesime ragioni la predetta clausola deve ritenersi vessatoria, altresì, in base all'art. 33, comma 2, lett. t) del codice del consumo.*

- dagli studi effettuati da Altroconsumo è emerso in maniera inequivocabile che l'uso di cartucce di marche terze non è in grado di generare alcun danno alle stampanti da Voi commercializzate (vedi allegato articolo "Cartucce low cost" pubblicato sulla rivista *Altroconsumo*, Novembre 2013);

- pertanto, l'arbitraria esclusione della garanzia di cui all'articolo 4 summenzionato ha come unico scopo quello di indurre il consumatore a non utilizzare cartucce prodotte da terze parti, con effetti volutamente anticoncorrenziali;

- il settore della fornitura di accessori per stampanti è in costante crescita e per questo motivo è rilevante anche socialmente che l'offerta sul mercato avvenga nella maniera più corretta possibile per il consumatore senza posizioni di squilibrio contrattuale a svantaggio del consumatore;

- sotto tale profilo di significativo rilievo appare il fatto che i profili anticoncorrenziali legati all'imposizione di specifiche marche di accessori da parte dei produttori di stampanti siano stati già oggetto di procedimenti giudiziari in ambito nazionale e comunitario;

- a ciò aggiungasi che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 2, lett. a), Codice del Consumo, non è indicato con chiarezza che il venir meno della garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti scaturenti dalla garanzia legale, la quale,

---

<sup>1</sup> Testo disponibile al seguente indirizzo [http://www.canon.it/Support/Consumer\\_Products/warranty/index.aspx](http://www.canon.it/Support/Consumer_Products/warranty/index.aspx), sito consultato in data 9 novembre 2013

peraltro, non risulta conforme nella sua durata (cfr. punto 1 EWS, “*Questa garanzia ha la validità di un anno a partire dalla data di acquisto, comprovata dai summenzionati documenti*”) a quanto richiesto dal Codice stesso. Si ricorda – per inciso - che un comportamento del tutto simile e parimenti lesivo dei diritti dei consumatori da parte di Apple è stato recentemente sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato quale pratica commerciale scorretta (cfr. Provvedimenti nn. 23155 del 21/12/2011 e 24094 del 05/12/2012).

### **CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 5 del Codice del Consumo:

- l'immediata cessazione dell'adozione di condizioni contrattuali riportanti le disposizioni sopra descritte e il contestuale impegno di non avvalersi del loro contenuto vessatorio e/o lesivo degli interessi dei consumatori nei confronti dei consumatori già contraenti;
- l'immediata cessazione dei comportamenti sopra descritti inerenti la carenza e ingannevolezza dell'informazione sulla garanzia biennale di conformità, costituenti pratiche commerciali scorrette in danno dei consumatori.

In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si fa presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti,  
Avv. Paolo Martinello  
Presidente Altroconsumo

